



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

**Procedimento n. GSP17099**

**Data: 07/12/2017**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 03/12/2017 relativo all'incontro (9489) di Under 13 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 13 - LO/PI/AO disputatosi a Mediolanum Forum (MI) il 02/12/2017 tra Milano Rossoblù U13 (604) e Diavoli Sesto U13 (645).

B) Precedenti:

Precedenti per Hockey Milano Rossoblu Srl (604):<BR> GSP17047 del 26/10/2017: ai sensi degli artt. 2, n.1 e 23 del Regolamento di Giustizia

C) Decisioni:

**Diffida** inflitta alla squadra dell' **Hockey Milano Rossoblu Srl (604)** ai sensi dell' art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione dell' art. 5N) n.4 delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018.

D) Motivazione:

**Hockey Milano Rossoblu Srl (604)** : dal rapporto arbitrale emerge che verso il 18 minuto di gioco, una persona, solo successivamente qualificatosi al richiedente arbitro come "spettatore", si avvicinava alla panca dei giocatori della squadra ospite, richiamando l' attenzione del direttore di gara, costretto perciò ad interrompere l' incontro. Avvicinatosi alla panca, l' arbitro ascoltava le proteste di detto spettatore che si lamentava in particolare dell' arbitraggio relativo anche ad incontri precedenti disputati dalla squadra dei Diavoli Sesto, a suo dire danneggiata. Dal momento che detto soggetto si era posizionato in modo tale da ostacolare le operazioni di "cambio" dei giocatori, l' arbitro lo invitava a recarsi nella zona dello stadio assegnata al pubblico. Al termine del primo tempo, il direttore di gara chiedeva ad un dirigente della squadra di casa di far presidiare, alla ripresa del gioco, dal proprio personale la zona di accesso alle panche dei giocatori.

Ciò premesso, va ricordato che ai sensi delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018 la responsabilità del mantenimento dell' ordine pubblico all' interno dello stadio incombe sulla società ospitante. Nel caso di specie, pur in assenza di intemperanze gravi da parte del citato spettatore, quest' ultimo ha comunque avuto la possibilità di introdursi indebitamente in una zona dello stadio interdetta al pubblico, a contatto diretto con i giocatori della squadra ospite, ostacolandone il movimento e di poter anche interloquire, altrettanto illecitamente, con il direttore di gara, cui esternava le proprie vibrante proteste.

Il verificarsi di tali vietati comportamenti da parte del pubblico è quindi imputabile alla società di casa, cui va comunque dato atto di essersi successivamente attivata per prevenire il ripetersi di fatti analoghi. Ad essa va comminata la sanzione disciplinare della diffida, con l' avvertimento che la reiterazione di detti illeciti comportamenti comporterà l' inflizione di provvedimenti disciplinari più severi.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Milano Rossoblu Srl (604).



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva 2017-2018

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi